

Deliberazione n. 72 /2021/FRG



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati*:

dott. Marco Pieroni	presidente (relatore)
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario (relatore)
dott.ssa Khelena Nikifarava	referendario
dott.ssa Borelli Elisa	referendario
dott.ssa Pais Greco Ilaria	referendario

* riuniti mediante collegamento telematico

Adunanza del 5 maggio 2021

Esame del rendiconto consuntivo della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 1 co. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la deliberazione n. 63/2020/PARI del 21 luglio 2020 con la quale la Sezione ha parificato il rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 2019 con le eccezioni delle poste contabili relative ai seguenti capitoli: a) U89360 relativo al Fondo di accantonamento per l'integrazione regionale all'indennità di fine servizio; b) U04150 relativo alle spese per corrispondere ai dipendenti l'integrazione regionale alla indennità di fine servizio;

VISTA la relazione allegata alla suddetta deliberazione, ai sensi dell'art. 1 co. 5 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la legge regionale 31 luglio 2020, n.2, Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 2019;

VISTE le Linee guida per le relazioni del Collegio dei revisori dei conti sui rendiconti delle Regioni e delle Province autonome per l'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 3/SEZAUT/2020/INPR;

VISTA la nota del Presidente della Sezione prot. 2284 del 3 giugno 2020, con la quale si richiedeva la trasmissione della relazione entro il 20 giugno 2020;

VISTA la nota del Presidente della Sezione prot. 2412 del 12 giugno 2020 con la quale si accordava il maggior termine richiesto dal Presidente dell'Organo di revisione posticipando l'invio al 23 giugno 2020;

VISTA la deliberazione n. 53 del 2021 con la quale la Sezione ha integrato il programma di lavoro per l'anno 2021 approvato con la deliberazione n. 121 del 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 51 del 4 maggio 2021 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 5 maggio 2021;

UDITO il relatore, referendario Marco Scognamiglio;

FATTO

1. La Sezione, con deliberazione n. 63/2020/PARI del 21 luglio 2020, ha parificato il rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 2019, ad eccezione delle poste contabili relative ai seguenti capitoli: a) U89360 relativo al Fondo di accantonamento per l'integrazione regionale all'indennità di fine servizio; b) U04150 relativo alle spese per corrispondere ai dipendenti l'integrazione regionale alla indennità di fine servizio.

La sospensione del giudizio di parificazione sui menzionati capitoli derivava

dalla pendenza innanzi alla Corte costituzionale sollevata con l'ordinanza n. 50/2019/PARI per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale affinché si pronunciasse sui seguenti articoli di legge regionale dell'Emilia-Romagna: A) per profili "competenziali" (artt. 3, 36, 117, secondo comma, lett. l) e o), Cost.) con impatto indiretto sui parametri finanziari (artt. 81, 97 e 119 Cost.): - dell'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58; - dell'art.15, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2015, n. 2; - dell'art.8 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 13; B) per violazione diretta dell'art. 81, terzo comma, Cost.: - degli artt. 1 e 8 della legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58; - dell'art.15, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2015, n. 2.

2. Nella relazione, allegata ai sensi dell'art. 1 co. 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, alla citata deliberazione n. 63/2020/PARI, la Sezione evidenziava in particolare quanto segue:

2.1. Le acquisizioni istruttorie relative agli Enti del servizio sanitario hanno evidenziato, per la quasi totalità delle posizioni esaminate, perdite pregresse per un valore complessivo, al 31 dicembre 2019, di € 321.303.572,38 derivanti dagli ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni 2001-2011, antecedenti l'applicazione del d.lgs. n. 118/2011. L'importo iniziale, pari a € 1.501.334.000,00 è stato ridotto per complessivi € 946.364.000,00 con risorse ex d.l. n. 35/2013 e, per la parte residua, con fondi regionali e utili degli Enti sanitari e della Gestione sanitaria accentrata (GSA). La questione del ripiano e della corretta rappresentazione contabile di tale disavanzo è stata oggetto di specifico approfondimento.

2.1.1 In esito all'ulteriore attività istruttoria, è emerso che l'impegno per la copertura della parte residua trova la sua fonte nell'accordo del 24 marzo 2011 stipulato con il MEF in sede di tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e ha un arco di tempo venticinquennale. Annualmente il bilancio regionale mette a disposizione risorse a copertura del disavanzo pregresso finanziate da mezzi regionali; non è stato previsto uno specifico accantonamento nel risultato di amministrazione della Regione.

2.1.2. La Sezione, pur prendendo atto dell'intenzione dell'Amministrazione di procedere al ripiano anzidetto, evidenziava, la necessità di rappresentare, nel rispetto dei principi di veridicità, integrità e trasparenza, la descritta vicenda contabile, integrando le informazioni fornite in sede di Rendiconto con un apposito prospetto al fine di fornire una chiara rappresentazione delle quote residue che

dovranno essere imputate alle singole annualità fino al completo esaurimento dell'importo da ripianare.

2.2. Relativamente al Fondo rischi per spese legali, in sede istruttoria era stato chiesto all'Amministrazione regionale di fornire elementi conoscitivi volti a confermare la corretta determinazione dell'accantonamento stanziato nell'esercizio 2019 e in generale della consistenza complessiva del Fondo al 31 dicembre 2019.

Uno specifico approfondimento è stato dedicato ai contenziosi riferibili alle gestioni liquidatorie delle cessate Usl, anche alla luce di quanto emerso nel 2018, quando la Regione ha erogato alle Aziende sanitarie, con DGR n. 2099/2018, € 14.549.216,54 (€ 13.627.000 stanziati dal Bilancio regionale oltre ad un residuo sulle risorse statali pari a € 922.216,54) a titolo di rimborso, a fronte di anticipazioni di cassa effettuate dalle Aziende sanitarie a copertura dei pagamenti urgenti afferenti la gestione liquidatoria in relazione a contenziosi sorti e giunti a conclusione in un arco temporale precedente.

2.3 In materia di sanità regionale, un importante aspetto dell'analisi svolta nelle relazioni allegate alla parifica 2018 e 2019 ha riguardato, inoltre, l'esatto perimetro sanitario (entrate e spese) all'interno del bilancio regionale come previsto dall'art.20 del d.lgs n. 118/2011. L'obiettivo dell'implementazione di una funzionalità automatica di estrazione dei capitoli non era stato ancora completamente raggiunto nel 2019.

2.4 Per quanto concerne la materia del personale, va preliminarmente ricordato che le relazioni che hanno accompagnato le parifiche per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 avevano evidenziato l'anomalia relativa ai direttori generali, che, in quanto figure apicali, non erano ricomprese nella dotazione organica secondo la previsione dell'allora vigente art. 43, comma 3-bis, della legge regionale n. 43/2001.

2.4.1. Nel 2018 è stata approvata la legge regionale 20 dicembre 2018, n. 21 di modifica della menzionata legge n. 43 del 2001, che, nelle disposizioni transitorie, ha previsto, con modalità graduale, dalla cessazione degli incarichi in essere, l'inclusione della totalità dei contratti dei direttori generali e dei direttori di Agenzia regionale nella dotazione organica della Regione.

L'intervento normativo non ha riguardato i dirigenti alle dirette dipendenze degli organi politici: il Capo di Gabinetto e i direttori di informazione e

comunicazione della Giunta regionale e del Servizio comunicazione Assemblea legislativa (cfr. l'art. 63 dello Statuto regionale e l'art. 9 della l.r. n. 43 del 2001), con scadenza al termine del mandato dell'organo politico da cui dipendono.

2.4.2. Pur prendendo atto che, secondo quanto riferito dalla Regione, il costo complessivo delle loro retribuzioni, concorre alla spesa complessiva sia per quanto riguarda i limiti di cui al comma 557 e 557-*quater* della legge n. 296 del 2006, sia del comma 28 dell'articolo 9 del d.l. 78 del 2010 vigenti per il 2019, la Sezione evidenziava la necessità di ricondurre le esaminate figure dirigenziali alla dotazione organica nell'ottica di una razionale organizzazione delle risorse umane estendendo le medesime considerazioni agli addetti agli uffici stampa (giornalisti) collocati presso le strutture speciali di Giunta e Assemblea legislativa.

2.4.3. Per quanto concerne questi ultimi è stato inoltre verificato il corretto inquadramento contrattuale alla luce della disciplina recata dall'1, comma 160, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) che ha imposto l'applicazione del nuovo CCNL Funzioni locali in luogo del contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG)

La Regione Emilia-Romagna ha dato applicazione alla disposizione citata dal 28 marzo 2020, con DGR n. 203 del 16 marzo 2020.

Al riguardo la Sezione ha segnalato l'opportunità di intervenire sulla disciplina legislativa regionale abrogando l'art. 26, della l.r. n. 17 del 2004 (che disponeva l'inquadramento dei giornalisti regionali nel CNLG), norma peraltro incoerente rispetto al riparto di competenze fra Stato e regioni, valutando positivamente l'impegno assunto dall'Amministrazione in tal senso.

2.5 Per quanto concerne le partecipazioni regionali è stata evidenziata in particolare la necessità di seguire la fase di chiusura del concordato preventivo della Società di Salsomaggiore S.r.l. in liquidazione, prevista a fine 2020, con particolare riferimento alla lettera di *patronage* sottoscritta dalla Regione (e dagli enti locali soci) nel 2009 per un contratto di *leasing* immobiliare stipulato dalla partecipata. La Regione ha riferito che la posizione era seguita dall'Avvocatura regionale e che la conservazione dell'accantonamento in bilancio per l'importo integrale era considerata uno strumento idoneo rispetto ad ogni eventuale esito della questione, anche dopo la chiusura della procedura di concordato prevista al 31 dicembre 2020.

2.5.1. Per quanto riguarda l'asseverazione dei rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati, dalle acquisizioni istruttorie aggiornate all'8 luglio 2020 risultavano ancora in corso di approfondimento otto posizioni, tra le quali

tutte le quattro principali società *in house* della Regione, invitando per l'effetto la Regione ad esercitare, con particolare riferimento agli organismi *in house*, tutti i controlli necessari al fine della tempestiva asseverazione dei rispettivi rapporti debitori e creditori già in occasione dell'approvazione della proposta dei rendiconti degli esercizi futuri da parte della Giunta Regionale.

2.5.2. Sono state poi evidenziati ulteriori aspetti rilevanti sotto il profilo gestionale, vale a dire:

2.5.2.1. il protrarsi dei tempi per l'avvio delle procedure di liquidazione della quota di partecipazione della Regione nella società Infrastrutture Fluviali S.r.l. nonostante il recesso ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Tusp sia stato formalizzato in data 8 ottobre 2018.

2.5.2.2. Con riferimento al recesso dalla società Piacenza Expo S.p.A., la circostanza che nel 2020 era stato raggiunto l'accordo per l'acquisto delle quote da parte della società stessa con fissazione del rogito in data 20 marzo 2020; l'emergenza sanitaria ne ha prima comportato il rinvio e in seguito, la sospensione con D.G.R. n. 459 dell'11 maggio 2020.

2.5.2.3. Relativamente alla società Terme di Castrocaro S.p.A. il riavvio, a fine 2019, della procedura di cessione della partecipazione non ha avuto esito positivo: la procedura di evidenza pubblica, conclusa in data 19 febbraio 2020, è andata deserta. Nel frattempo, il *lockdown* con conseguente l'interruzione dell'attività dello stabilimento termale, ha determinato la sospensione del piano di investimenti programmati.

2.5.2.4. La Sezione segnalava inoltre la necessità che le determinazioni assunte dalla Regione con riferimento alle società operanti nel settore fieristico fossero adeguatamente motivate in occasione del piano di razionalizzazione periodica 2020 da adottarsi ai sensi dell'art.20, commi 1 e 2 del T.U.S.P. con particolare riferimento alla riduzione della partecipazione pubblica in Fiere di Parma S.p.A., apparentemente non in linea con l'obiettivo di fusione degli operatori regionali del settore, dichiarato dalla Regione; la Sezione rappresentava inoltre il rischio di svalutazione della partecipazione pubblica nella società.

3. L'assemblea legislativa regionale ha approvato il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018 (con l.r. n. 12 del 30 luglio 2019) e il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019 (con l.r. n. 2 del 31 luglio 2020).

Inoltre, nell'attesa della pronuncia della Corte costituzionale, sia nell'esercizio 2019 che nell'esercizio 2020, è stata corrisposta l'integrazione

regionale all'indennità di fine servizio, come risulta dalle risorse stanziare, impegnate e pagate sul capitolo di spesa U04150.

4. Con la sentenza n. 244 del 2020, depositata il 24 novembre 2020, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 1 e 8, comma 2, della legge reg. Emilia-Romagna n. 58 del 1982 e dell'art. 15, comma 3, della legge reg. Emilia-Romagna n. 2 del 2015, sollevata da questa Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., che, rispettivamente, istituiscono l'integrazione regionale al TFS dei dipendenti regionali (art.1) e ne individuano la copertura finanziaria (art. 8) e dell'art. 15, comma 3 della legge reg. Emilia-Romagna n. 2 del 2015, là dove, nella prospettazione ricostruita dalla Corte costituzionale sulla base dell'ordinanza di remissione, fa salva l'applicazione dell'integrazione regionale al TFS ai dipendenti regionali in servizio presso la Regione e con almeno un anno di anzianità.

Secondo la Corte costituzionale, l'art. 15, comma 3, della legge reg. Emilia-Romagna n. 2 del 2015, nel disporre l'abrogazione della legge reg. Emilia-Romagna n. 58 del 1982, ne ha salvato gli effetti con esclusivo riferimento ai dipendenti che, in regime di TFS in base alla normativa statale, fossero in servizio da almeno un anno presso la Regione al momento dell'entrata in vigore della medesima legge reg. n. 2 del 2015; talché, detta misura, adottata in vista dell'obiettivo di contenere la spesa relativa alla medesima integrazione regionale, in attesa della definitiva estinzione del regime di trattamento di fine servizio, a seguito della sua piena sostituzione con il trattamento di fine rapporto nel settore del pubblico impiego, e della conseguente estinzione del trattamento integrativo erogato dalla Regione, non configurerebbe, al contrario di quanto ritenuto dalla rimettente Sezione della Corte dei conti, «nuovi o maggiori oneri», tenuto anche conto della scheda tecnico-finanziaria allegata alla legge regionale in esame.

Quanto, invece, all'originaria copertura recata dalla legge regionale n. 58 del 1982 (art. 8), la Corte ha ritenuto che essa, in applicazione del principio *tempus regit actum*, fosse in armonia con le indicazioni contenute nella legge 9 maggio 1976, n. 335, in attuazione dell'art. 81, quarto comma, Cost. (nel testo precedente alla riforma costituzionale). La legge del 1976, a differenza della normativa ora vigente, oltre a prevedere che la Regione, insieme al bilancio annuale, con un contenuto puntualmente individuato, redigesse un bilancio pluriennale "sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori

spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri", in vista dell'obiettivo del "equilibrio" (art. 1, quarto comma) all'art. 2, primo comma, disponeva che "Le leggi regionali che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa". Queste prescrizioni sono state recepite dalla Regione Emilia-Romagna nella legge 6 luglio 1977, n. 31 (Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna), cui si conforma il censurato art. 8 della legge reg. Emilia-Romagna n. 58 del 1982.

D'altro canto, prosegue la Corte costituzionale, anche il successivo decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, nel definire i principi fondamentali in materia di bilancio e contabilità, ha confermato tali previsioni e che la stessa Corte costituzionale (così punto 4.1. del diritto della sentenza n. 26 del 2013) ha affermato che "solo per le spese continuative e ricorrenti è consentita l'individuazione dei relativi mezzi di copertura al momento della redazione e dell'approvazione del bilancio annuale".

La Corte costituzionale ha da ultimo osservato che, in considerazione della successiva evoluzione ordinamentale, in specie a seguito della riforma introdotta dalla legge cost. n. 1 del 2012, in vista dell'obiettivo di assicurare nella maniera più adeguata il rispetto del principio di copertura finanziaria e quindi l'equilibrio di bilancio, che costituiscono "due facce della stessa medaglia" (sentenza n. 227 del 2019), devono essere lette, ora e non anche per il passato, e dunque in relazione alla normativa contabile vigente nel 1982, le norme di cui all'art. 30 della legge n. 196 del 2009 e all'art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011, che questa Sezione remittente invocava a integrazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., secondo cui le leggi di spesa a carattere continuativo o permanente possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio, ma solo nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie; talché, il giudizio della Corte costituzionale non può mutare a causa della successiva adozione di norme statali di attuazione del medesimo precetto, quali sono da considerare gli artt. 30 della legge n. 196 del 2009 e 38 del d.lgs. n. 118 del 2011, che si sono sostituite a quelle allora vigenti. Queste ultime hanno individuato modalità procedurali più penetranti di garanzia del precetto costituzionale, il cui rispetto, tuttavia, non può costituire parametro di valutazione della legittimità della copertura finanziaria di una spesa molto risalente nel tempo e in via di estinzione.

La Corte costituzionale, con riguardo al giudizio di idoneità delle modalità di copertura delle diverse tipologie di spesa, ha concluso nel senso che *"il principio dell'equilibrio di bilancio [...] opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte"* e che *"gli artt. 17 e 19 della legge n. 196 del 2009 costituiscono una mera specificazione del principio in questione"* (sentenza n. 26 del 2013). Tale principio non è mutato e *"si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile"* (sentenza n. 227 del 2019). Pertanto, il sindacato di costituzionalità sulle modalità di copertura finanziaria delle spese coinvolge direttamente il precetto costituzionale, a prescindere dalle varie declinazioni dello stesso, nel volgere del tempo.

5. La Sezione, con successive interlocuzioni informali con la Regione, affrontava alcuni degli aspetti oggetto di rilievo nella relazione allegata al giudizio di parifica 2019, descritti ai punti precedenti.

5.1 In merito al disavanzo degli Enti sanitari (relativo agli anni 2001-2011), si è svolto, in data 15 dicembre 2020, un incontro, preceduto dall'invio di documentazione, con i rappresentanti dell'Amministrazione regionale che hanno proposto un prospetto da allegarsi al rendiconto (2020), con l'indicazione delle modalità di copertura e del disavanzo residuo (da aggiornare annualmente).

5.2 Relativamente al Fondo rischi legali, ed in particolare ai contenziosi riferibili alle gestioni liquidatorie delle cessate Usl, nel corso del medesimo incontro i rappresentanti della Regione hanno precisato che era in corso un'attività di verifica in merito alle cause pendenti *ante* 31 dicembre 1994 con i Direttori generali delle AUSL, e i loro Uffici legali, proponendo uno schema per la raccolta delle informazioni sulle cause pendenti con relativi accantonamenti al Fondo.

5.3 Con riferimento all'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario all'interno del bilancio regionale è stato fornito un prospetto, prodotto automaticamente dal sistema informativo contabile regionale, che dimostra l'articolazione del bilancio ai sensi del citato art.20 del d.lgs n. 118/2011.

5.4 Per quanto concerne gli organismi partecipati, la Regione, in un documento prodotto a dicembre 2020, ha chiarito alcuni aspetti e riferito in merito

all'evoluzione delle procedure in corso.

- Con riferimento alla Società di Salsomaggiore S.r.l. e alla lettera di *patronage* sottoscritta dalla Regione (con il Comune di Salsomaggiore Terme e la Provincia di Parma) a favore della partecipata è stato conferito incarico legale ad un esperto di procedure concorsuali per monitorare il concordato preventivo;

- con riferimento alla liquidazione della quota in Infrastrutture Fluviali S.r.l. è stata inviata diffida formale alla società precisando che la stessa risulta avviata verso un percorso liquidatorio;

- con D.G.R. n. 896 del 20 luglio 2020 è stata sospesa (fino al 31 dicembre 2020), in ragione dell'emergenza sanitaria in corso e del conseguente blocco delle attività del settore termale, la procedura di dismissione nella società Terme di Castrocaro spa. Successivamente all'invio del menzionato documento, con D.G.R. n. 1954 del 21 dicembre 2020, è stata ulteriormente prorogata (al 30 giugno 2022) la sospensione della procedura.

- per quanto concerne il sistema fieristico, la Regione ha evidenziato la necessità di un intervento strategico da realizzarsi tramite un'apposita legge regionale che regolamenterà il processo di aggregazione di un polo regionale. L'intervento complessivo ha l'obiettivo di sostenere l'intero settore in considerazione dei rilevanti effetti negativi legati all'emergenza sanitaria. In questo quadro si è inserita la rinuncia al recesso dalla società Piacenza Expo spa (cfr. DGR n. 1320/2020). Con legge regionale 9 febbraio 2021, n. 1, è stato disposto l'incremento della partecipazione regionale alla società piacenza expo s.p.a.

6. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2021, ha esaminato il questionario relativo al rendiconto per l'esercizio 2019 della Regione. Dal menzionato questionario e dagli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche relativi al consuntivo 2019, emerge in particolare quanto segue.

6.1 Situazione contabile e finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio di parte corrente	€ 336.418.044,07
Equilibrio di parte capitale	-€ 147.423.614,76
Saldo delle partite finanziarie	-€ 4.387.255,77
Equilibrio finale	€ 188.994.429,31

Il rendiconto 2019 fa registrare un valore di equilibrio complessivo pari ad € 188.994.429,31. La Regione rispetta inoltre il saldo-obiettivo di finanza pubblica a rendiconto 2019.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Fondo cassa	€ 1.023.105.332,48
Residui attivi	€ 4.073.782.761,95
Residui passivi	-€ 4.014.975.940,63
FPV per spese correnti	-€ 219.448.240,52
FPV per spese in conto capitale	-€ 422.800.524,44
Risultato di amministrazione	€ 439.663.388,84
Totale accantonamenti	€ 1.208.729.629,42
di cui: FCDE	€ 258.084.974,06
Totale parte vincolata	€ 786.400.417,38
Totale parte destinata agli investimenti	€ 7.351.621,92
Totale parte disponibile	-€ 1.562.818.279,88

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 è pari a euro 439.663.388,84; considerando le quote accantonate, le quote vincolate, e le quote destinate agli investimenti, la parte disponibile risulta pari a euro -

1.562.818.279,88. Tale valore corrisponde per euro 710.668.291,07 a debito autorizzato e non contratto.

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente, si osserva in particolare quanto esposto nella seguente tabella¹:

	Accertamenti (a)	Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	€ 3.830.115.767,60	€ 1.605.081.977,99	41,91%
Tit.1 competenza	€ 10.005.078.193,00	€ 8.899.038.148,55	88,95%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	€ 25.762.177,72	€ 6.681.692,36	25,94%
Tit.3 competenza	€ 361.719.674,93	€ 352.720.534,60	97,51%

SITUAZIONE DI CASSA

Fondo cassa finale	€ 1.023.105.332,48
Anticipazione di tesoreria	0
Tempestività dei pagamenti	-11,67

¹ Per quanto riguarda i residui del Titolo 1 va tenuto presente che le entrate di questo Titolo sono in gran parte entrate governate dallo Stato sia in termini di determinazione del flusso finanziario (Compartecipazione all'IVA, che da sola costituisce il 56,6% del Titolo, compartecipazione sulle accise) che in termini di procedure gestionali (IRAP, Addizionale Irpef, la cui gestione è demandata all'Agenzia delle entrate). In sostanza l'unico tributo regionale che può dirsi gestito dalla Regione è la Tassa automobilistica (accertamenti complessivi nel 2019 626,1 mln di euro). Come rilevato nella relazione di parifica (pag. 151) una quota non trascurabile dell'imposta dovuta (oltre 55 milioni di euro) non viene riscossa anche a seguito di sollecitazioni al pagamento e di avvio di procedure coattive soprattutto a causa dell'inefficacia della riscossione erariale alla quale è affidata la riscossione coattiva (Equitalia, ora Agenzia entrate-Riscossione).

INDEBITAMENTO

Debito complessivo a fine anno	€ 1.318.963.503,38
--------------------------------	--------------------

Dalla tavola 8.10.2 allegata al questionario emerge un importo totale pari a euro 1.318.963.503,38 di debito a carico della Regione interamente riferibile al settore sanitario, composto per euro 479.055.475,31 da mutui, per euro 10.635.468,84 da obbligazioni e per euro 829.272.559,23 da altre operazioni. Diversamente da quanto precisato nelle istruzioni di compilazione, nella Sezione X non sono specificate tipologia e importi delle poste che compongono tale ultima voce.

6.2 Dalla sezione I "Domande preliminari" non vengono segnalate criticità. Al punto 1.7, concernente la richiesta di indicazione, per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi informatici, dell'ammontare della spesa effettuata nell'esercizio 2019, al di fuori delle procedure di cui all'art. 1, commi 512-514, della l. n. 208/2015,² e la sua percentuale sul totale della spesa informatica, l'ente riferisce che tale somma risulta pari ad € 12.970.870,00 è pari al 38,70%.

6.3 Dalla sezione II "regolarità della gestione amministrativa e contabile" emerge quanto segue:

- che le retribuzioni del personale pubblico e delle società partecipate rispettano il limite previsto dall'art. 13, commi 1 e 3, del d.l. n. 66/2014;³

² Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016), comma n. 512 "Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014".

³ Art. 13 del d.l. n. 66 del 24 aprile 2014 rubricato "Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate", commi 1 e 3 "A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo. ... Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto".

- che nel 2019 è stato assicurato il contenimento della spesa per il personale rispetto alla spesa media impegnata nel periodo 2011-2013, ai sensi dell'art. 1, commi 557 e 557-*quater*, l. n. 296/2006;⁴
- che è stato rispettato il tetto complessivo per il fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 23, co. 2, d.lgs. n. 75/2017;⁵
- che l'Ente non versa nell'ipotesi di cui all'art. 4 del d.l. n. 16/2014 (Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi);
- che le informazioni inviate dagli Enti nella banca dati di conto annuale (SI.CO.) non sono congruenti con quelle sulla spesa per il personale presenti in rendiconto, in quanto il Collegio dei revisori riferisce che le informazioni da inviarsi alla Banca dati di conto annuale (SI.CO) sono congruenti con i dati presenti nel Rendiconto;
- che l'ente ha provveduto a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi in favore dei soggetti di cui all'art. 1, co. 965, l. n. 145/2018.⁶ Il collegio

⁴ Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) art. 1 commi 557 e 557-*quater* "557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) [riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile]; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali" "557-*quater*. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

⁵ Decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016".

⁶ Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 965 "Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 30 maggio 2019, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedono a rideterminare, ai sensi del comma 966, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. Qualora gli enti di cui al primo periodo non vi provvedano entro i termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in

dei revisori riferisce che l'ente ha provveduto alla rideterminazione con la legge regionale 30 maggio 2019, n.4, con la quale la Regione ha adottato un modello di calcolo contributivo per i vitalizi in godimento ed ha conseguentemente operato un riordino della disciplina in coerenza con l'abrogazione dell'istituto;

- per quanto concerne il quesito di cui al punto 2.7 che richiede se, in caso di acquisto sul mercato, di servizi originariamente prodotti al proprio interno, siano state adottate misure in materia di personale con conseguenti risparmi riscontrati nelle relazioni degli organi di revisione e di controllo interno,⁷ il Collegio dei revisori riferisce che non sono state attivate nel 2019 nuove esternalizzazioni di servizi originariamente prodotti al proprio interno;

- che è stato allegato alla relazione sulla gestione, ai sensi dell'art. 41, co. 1, d.l. n. 66/2014,⁸ il prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza, nonché l'indicatore annuale della tempestività dei pagamenti;

- che l'organo di revisione, sulla base di controlli a campione o di apposite certificazioni da parte dei responsabili di spesa, esclude l'esistenza di debiti fuori bilancio riconoscibili e non formalmente riconosciuti alla fine dell'esercizio;

- che le anticipazioni di liquidità sono state contabilizzate nel rendiconto 2019 ai sensi dell'art. 1, commi 692 e ss., l. n. 208/2015, tenendo conto della sentenza della Corte costituzionale n. 4/2020 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, co. 6, d.l. n. 78/2015 richiamato dall'art. 1, co. 700, l. n. 208/2015).

DIRITTO

1. Nella prospettiva del *"rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni"*, l'art. 1, comma

vigore della presente legge, si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni di cui al terzo periodo adottano le disposizioni di cui al primo periodo entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data".

⁷ Art. 6-*bis*, d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 4, co. 2, d.lgs. n. 75/2017.

⁸ Art. 41 comma 1 del d.l. n. 66 del 24 aprile 2014 "A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo è allegato a ciascuno stato di previsione della spesa".

3, del d.l. n. 174 del 2012 dispone che *"le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni [...], con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione"*.

1.2. Quanto al richiamato d.l. 174/2012, si tratta com'è noto di una disposizione che si qualifica quale principio fondamentale in materia di coordinamento finanziario poiché intesa a rafforzare i livelli di governo statale e regionale e a garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Corte cost., sentt. n. 39/2014; n. 267/2006), attraverso l'estensione, anche alle Regioni a Statuto ordinario, l'istituto del giudizio di parifica del rendiconto intestato alla Corte dei conti e alla contestuale relazione al Consiglio regionale che l'accompagna: si tratta di un evento di particolare solennità e rilievo come momento di chiusura del sistema dei controlli affidati alla Corte dei conti e i cui esiti – funzionali alla chiusura del ciclo di bilancio del precedente esercizio finanziario mediante la legge di approvazione del rendiconto – sono istituzionalmente destinati all'organo rappresentativo (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 31/2012; e Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 14/2014/INPR).

1.3. Il giudizio di parificazione del rendiconto, si inserisce, invero, nella ciclica attività di programmazione e di definizione della legge di bilancio svolta dalla Regione, che si conclude nella definitiva approvazione della legge di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario dell'anno trascorso, nella prospettiva della predisposizione della nuova sessione di bilancio per l'anno successivo. In tale contesto "circolare" e dinamico del controllo si inserisce, come si è visto, il giudizio di parificazione della Corte dei conti, i cui esiti potranno o meno essere sussunti nella legge di approvazione del rendiconto, che diverrà così intangibile e non potrà essere modificato in nessuna delle sue parti (art. 150, r.d. n. 827/1924).

1.4. Orbene, anche rispetto al giudizio di parifica sui rendiconti regionali, deve dunque riconoscersi quale primaria finalità quella di consentire ai consigli

regionali di esercitare il controllo sulla gestione delle pubbliche risorse da parte dell'organo esecutivo, risultando affermato nell'ordinamento, dunque, il rapporto di ausiliarità dell'attività di parificazione svolta dalla Corte nei confronti delle assemblee legislative e il collegamento teleologico fra detta attività e la legge regionale di approvazione del rendiconto (art. 100 Cost.).

1.5. Sotto questo profilo, acquisisce particolare rilievo la Relazione di accompagnamento al giudizio di parificazione reso dalla Corte dei conti che si sostanzia nella formulazione, non solo di osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione, ma anche di proposte di misure di correzione e interventi di riforma, ritenuti necessari *"al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa"*; sicché è stato anche sottolineato che *"la cadenza temporale della verifica e il suo inserimento nel processo legislativo regionale si prestano anche ad un'analisi, anno per anno, delle misure e delle iniziative adottate dalle Regioni in merito ai rilievi formulati dalla Corte nell'esercizio precedente"* (Sezione autonomie, n. 14/SEZAUTO/2014/INPR).

1.6. Va altresì evidenziato come la previsione del giudizio di parificazione nel contesto del rafforzamento delle verifiche sulle amministrazioni regionali e sugli organismi partecipati rende l'istituto complementare alle altre funzioni assegnate alle Sezioni di controllo, le cui competenze risultano razionalizzate (cfr. Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 27/2014/EL).

1.7. Si intende qui fare particolare riferimento alle valutazioni svolte con le relazioni annuali sulla legislazione di spesa (art. 1, comma 2, d.l. n. 174/2012), che potrebbero riflettersi sulla stessa decisione di parifica (cfr. la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 10/SEZAUT/2013/INPR del 26 marzo 2013).

2. Sulla base di quanto precede, a scolpire in modo limpido la predetta circolarità del controllo, è anche la valutazione, affidata alla presente Relazione, circa l'accoglimento o meno, da parte dell'Assemblea legislativa dei rilievi e delle osservazioni formulate dalla Corte in occasione del giudizio di parificazione, in una logica che, ancora una volta, vede la Corte in un rapporto di collaborazione con l'organo ausiliato (la Regione), con esclusione di qualsiasi profilo di contrapposizione con l'organo ausiliare; talché la funzione di garanzia propria dell'attività resa dall'organo ausiliare assolve alla finalità di asseverazione del diritto oggettivo e dunque di condizionamento e limite alla parzialità degli interessi intestati agli organi dispositivi.

3. Va peraltro rimarcato che giudizio di parificazione ed il controllo sul rendiconto consuntivo si distinguono per oggetto, parametro e misura. Quanto all'oggetto, il giudizio di parificazione verte sulla proposta di rendiconto, il controllo sul rendiconto consuntivo sulla versione di esso definitivamente approvata dall'Assemblea legislativa. Il giudizio di parificazione ha come parametro la conformità delle scritture contabili a legge e, nella relazione allegata ai sensi dell'art. 1 co. 5 del d.l. 174/2012, la legittimità e regolarità della gestione, laddove i parametri del controllo consuntivo vengono individuati dal legislatore nella verifica del rispetto della regola del pareggio di bilancio, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari, ai quali va aggiunta la verifica del rispetto di norme che prescrivono adempimenti successivi all'approvazione del rendiconto. Infine, quanto alla misura, il giudizio di parificazione può concludersi con la parificazione del bilancio o con la non parificazione di esso o di parte di esso, salva la possibilità di sospendere il giudizio in caso di questione di legittimità costituzionale eventualmente sollevata sulle leggi di spesa che incidono sul rendiconto, laddove il controllo al rendiconto consuntivo approvato dall'Assemblea legislativa possono conseguire segnalazioni alla Regione o accertamento di violazioni di norme. Il controllo in esame, inoltre, diviene sede idonea per una prima verifica del rispetto delle indicazioni fornite dalla Corte con la relazione allegata alla parifica, salva ogni eventuale riserva in vista del successivo giudizio.

4. Quanto al giudizio di parificazione formulato dalla Sezione con la citata deliberazione n. 63/2020/PARI, vanno evidenziati due profili esposti nella parte dispositiva del giudizio, laddove la Sezione:

a) raccomandava che, nel rispetto dei principi di veridicità, integrità e trasparenza, le informazioni fornite in sede di Rendiconto venissero integrate con l'allegazione al conto consuntivo di un prospetto riportante le quote residue che dovranno essere imputate alle singole annualità fino al completo esaurimento dell'importo da ripianare in relazione al comparto sanità;

b) rappresentava che, nelle more della definizione del giudizio di legittimità costituzionale sollevato dal Collegio con la citata ordinanza n. 50/2019, il giudizio della Sezione dovesse rimanere sospeso con riferimento alle medesime poste passive già indicate nella decisione n. 47/PARI/2019 con la quale la Sezione

regionale di controllo per l'Emilia-Romagna parificò (anche il quel caso), parzialmente, il rendiconto per l'esercizio finanziario 2018 della Regione Emilia-Romagna.

5. Quanto al primo profilo, si rileva che l'Assemblea legislativa ha omesso di recepire nella legge di approvazione del rendiconto regionale per il 2019 la raccomandazione formulata dalla Corte.

A tal riguardo, nell'interlocuzione istruttoria con i rappresentanti della Giunta regionale, sono state offerte garanzie che nella predisposizione del rendiconto regionale per il 2020, si provvederà ad ottemperare alla richiesta già formulata dalla Corte nella citata decisione n. 63/2020, allo scopo di recuperare piena trasparenza delle scritture contabili.

6. Quanto al secondo profilo, si prende atto che l'Assemblea legislativa, in occasione dell'approvazione con legge del rendiconto per il 2018 e per il 2019, ha comunque provveduto a parificare anche i capitoli del conto consuntivo oggetto della sospensione del giudizio da parte della Sezione regionale, in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale, poi intervenuto con la citata sentenza n. 244/2020.

6.1. In ragione di ciò, va chiarito, che non sussistono i presupposti per una riassunzione dei due giudizi di parificazione 2018 e 2019, allo scopo di sciogliere la riserva sulla legittimità delle poste contabili in relazione alle quali si era sospeso il giudizio, e cioè per la parificazione dei capitoli di spesa in relazione ai quali la Sezione regionale si era riservata il giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale.

Infatti, come si è visto, ai sensi dell'art. 150 r.d. n. 827/1924, l'approvazione con legge del rendiconto, come avvenuto nella specie con riferimento a tutti i capitoli di entrata e di spesa, ivi inclusi quelli per i quali la Corte aveva sospeso il giudizio, lo rende intangibile in ogni sua parte; di qui, con riferimento alla possibile riassunzione del giudizio in esito alla sentenza n. 244/2020 della Corte costituzionale, l'intervenuta cessazione della materia del contendere non sussistendo più l'esigenza del proseguimento del giudizio su un conto non più esistente poiché oramai, nella sua interezza, sussunto in legge e dunque intangibile e non modificabile in ogni sua parte.

6.2. E', peraltro, evidente che, stante l'intervenuta declaratoria di non fondatezza delle questioni sollevate, la Sezione darà conto dell'esito della conformità a legge delle poste sospese nel prossimo giudizio di parificazione

concernente il rendiconto regionale 2020.

7. Per quanto poi riguarda i profili di criticità evidenziati nella Relazione di accompagnamento al giudizio di parificazione del rendiconto regionale per il 2019 e sintetizzati in narrativa (cfr. parte in *fatto*), sono state avviate attività di approfondimento istruttorio su tre diversi comparti (sanità, personale, società partecipate), tuttora in corso, allo scopo di pervenire in tempo utile ad una completa e trasparente rappresentazione degli elementi necessari alla formulazione di una ponderata valutazione tanto del prossimo giudizio di parificazione quanto della stesura della Relazione da allegare alla decisione della Corte.

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, esaminato il rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, formulate le osservazioni di cui alla parte motivazionale, dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, al Presidente della Regione Emilia-Romagna, al Collegio dei Revisori dei conti della Regione Emilia-Romagna e, tramite posta elettronica certificata, alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna. Così deliberato nella camera di consiglio del 5 maggio 2021.

Il presidente relatore
Marco Pieroni
(*firmato digitalmente*)

Il relatore
Marco Scognamiglio
(*firmato digitalmente*)

Depositata in segreteria in data 10 maggio 2021

Il Funzionario preposto

Roberto Iovinelli

(firmato digitalmente)